INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AMICI, SCIACCA, PISA, COLUCCINI e ROCCHI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

nel tratto della SS 148 Pontina, compreso tra il ponte di Borgo Isonzo e il semaforo sito all'incrocio di Via Piccarello, soltanto negli ultimi tre anni si sono verificati gravissimi incidenti stradali con più di 10 morti e decine di feriti;

tenuto conto che tale tratto, lungo soltanto circa 400 metri risulta essere il più pericoloso della penisola e che con l'approssimarsi della stagione estiva il rischio di ulteriori sinistri tenderà a crescere;

se nelle more dell'adeguamento della strada di che trattasi e della realizzazione della relativa variante prevista nel PRG di Latina non ritengono urgente promuovere la realizzazione per il tratto sopra ricordato, di corsie per il traffico locale prolungando in proposito quelle esistenti ricomprese tra il ponte di Via del Mare e quello di Borgo Isonzo tramite eventuali specifici accordi tra l'ANAS e gli enti territoriali competenti –:

quali siano gli interventi programmati per la SS148 e se tra di essi sia ricompreso il passaggio in tunnel per i tratti di attraversamento di Pomezia, Aprilia e Latina allo scopo di evitare rischi e ricomporre la unità delle città appena ricordate sia dal punto di vista urbanistico che sociale. (4-00170)

RISPOSTA. — *Sono stati richiesti elementi all'ANAS – Ente Nazionale per le strade che ha comunicato quanto segue.*

Il tratto della Strada statale 148 « Pontina », compreso tra il ponte di Borgo Isonzo al chilometro 73+660 e l'incrocio a raso con le comunali Piccarello e Piscina Scura al chilometro 75+600 regolato da impianto semaforico, è costituito da unica carreggiata variabile da ml. 10 a ml. 12 a due corsie, una per ogni senso di marcia.

Il tratto in questione, riferisce l'ANAS, non presenta particolari condizioni critiche dal punto di vista planimetrico, trattandosi in prevalenza di un lungo rettilineo pianeggiante interessato dalla presenza di numerose attività industriali ed artigianali.

Secondo quanto riferito dall'ente stradale, il verificarsi dei sinistri, sempre frontali, appare ascrivibile a comportamenti non conformi alle prescrizioni dettate dal codice della strada da parte dei conducenti i veicoli, in particolare a sorpassi non consentiti e al superamento dei limiti di velocità.

Per quanto attiene alla realizzazione di interventi di miglioramento del tratto, quali corsie laterali per il traffico locale e tunnel di attraversamento dei centri urbani, come più in generale per l'intera arteria, l'ANAS fa presente che la strada in questione è compresa tra quelle trasferite al demanio regionale per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000.

A seguito dell'accordo intervenuto in sede di conferenza unificata del 21 dicembre 2000, e pur sempre con il massimo

scrupolo e nel rispetto degli obblighi istituzionali in tal senso, l'ente pone in essere esclusivamente gli interventi di ordinaria manutenzione, essendo demandata all'amministrazione locale che rileverà la viabilità in questione ogni altra opera di ristrutturazione e di ammodernamento.

Tuttavia, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma il proprio impegno a garantire l'irrinunciabile diritto alla sicurezza dell'utenza stradale intervenendo, laddove necessario e nei limiti delle proprie attribuzioni, con apposite misure volte a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali e alla sensibilizzazione dell'utenza ai temi della sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Ugo Martinat.

BERTUCCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

a marzo di questo anno, erano stati stanziati e formalmente concessi dalla conferenza Stato-regioni 96 miliardi per completare la statale n. 77 della regione Marche e si stava già iniziando a lavorare per i progetti esecutivi;

oggi di quello stanziamento non c'è più traccia e non si conoscono le ragioni della perdita del finanziamento estremamente importante per i trasporti e l'economia della regione;

è necessario un intervento urgente per capire e soprattutto chiarire le ragioni della perdita di quel finanziamento che risultava dal programma triennale Anas per le Marche;

i cittadini e le istituzioni chiedono un intervento per fare piena luce sulla vicenda che presenta molti lati oscuri e soprattutto per recuperare lo stanziamento per consentire una valorizzazione del territorio e dell'economia della zona –:

quali iniziative intenda adottare il Governo per chiarire quanto riferito in premessa;

se non sia necessario accertare anche le eventuali responsabilità di coloro che hanno gestito l'intera vicenda. (4-00252)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade ha fatto conoscere che l'intervento sulla Strada statale 77, tratto Sfercia-Colfiorito, è inserito tra gli interventi del Programma triennale 2001-2003 ed è finanziato, per l'importo di 96 miliardi di lire, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 61 del 1998 (cosiddetta fondi terremoto) e per l'importo di 20 miliardi, a valere sulle risorse recate dalla legge n. 879 del 1986.*

Per quanto riguarda la situazione della progettazione e dei lavori, si fa presente che:

a) *per il tratto Foligno-Colfiorito ed il tratto Colfiorito-Muccia è stato redatto il progetto preliminare ed attualmente è in fase di redazione lo studio di impatto ambientale da sottoporre successivamente a V.I.A. presso le regioni interessate (Umbria e Marche);*

b) *per il tratto Muccia-Sfercia è stato redatto ed approvato il progetto definitivo (il decreto di V.I.A. è del 4 agosto 2000) ed è in fase di redazione il progetto esecutivo del 3° lotto (Sfercia-Collesentino);*

c) *per la variante di Casenuove sono in fase di esecuzione i lavori.*

La questione dei finanziamenti per la statale n. 77 tratto Sfercia-Colfiorito, evidenziata dall'interrogante, nasce da un mero errore materiale fatto dall'ANAS nella comunicazione a stampa del piano programmatorio dove è stato involontariamente omesso il finanziamento per la statale citata.

Ciò ha causato l'insorgere degli enti locali.

Questo ministero ha prontamente provveduto a rettificare la situazione agli stessi enti il 19 1uglio 2001.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Ugo Martinat.

BURTONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

le Poste spa hanno già avviato la procedura prevista dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1991 per 9 mila presunti esuberi occupazionali;

tale decisione aziendale costituisce elemento di estrema gravità per un'azienda che è chiamata a svolgere nel paese un ruolo sociale;

gli esuberi aziendali non sono stati mai chiaramente evidenziati da parte della dirigenza delle Poste spa, nei diversi incontri con le parti sociali –:

quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare e garantire i lavoratori postelegrafonici e per evitare lo smantellamento di un servizio che nel Paese ha assunto ed assume centralità ed importanza. (4-00429)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno sottolineare che, come è noto, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato relativo alla gestione economico-finanziaria aziendale che è competenza propria degli organi statutari della società.*

Tuttavia, al fine di acquisire elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante circa la preannunciata decisione di adottare il licenziamento di 9000 unità risultate eccedenti rispetto alle attuali esigenze operative, non si è mancato di interessare la predetta società che ha comunicato di aver da tempo avviato, in ottemperanza a quanto stabilito con il piano di impresa 1998-2002, un processo di complessa riorganizzazione finalizzato ad un concreto recupero di produttività in modo da garantire il raggiungimento di livelli di efficienza ed affidabilità in linea con quelli degli altri Paesi europei.

Per ottenere tale risultato, particolare attenzione è stata rivolta alla gestione del personale riconducendo i relativi costi entro livelli compatibili con l'attuale situazione finanziaria.

In tale contesto si colloca la procedura avviata ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che prevede la possibilità di addivenire, nell'ambito di un articolato percorso di confronto in sede aziendale con le organizzazioni sindacali interessate, ad un accordo attraverso il quale possano essere convenute soluzioni mirate all'ottimale gestione delle eccedenze e degli esuberi dichiarati dalla società.

L'avvio della procedura in questione è stato preceduto da numerosi incontri con le parti sociali stesse, nel corso dei quali l'azienda, nell'illustrare i risultati del bilancio 2000 e le previsioni economiche e gli obiettivi per l'esercizio 2001, ha sottolineato la necessità, non più derogabile né procrastinabile, di procedere ad una significativa riduzione del costo del lavoro.

Nel corso dei suddetti incontri l'azienda ha inoltre ribadito la necessità di proseguire la via già intrapresa della razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane disponibili, indispensabile per realizzare l'ottimale copertura della propria attività e garantire, quindi, sia l'atteso livello qualitativo del servizio, sia il contenimento del numero dei potenziali esuberi.

In proposito, però, l'azienda ha dovuto registrare l'indisponibilità delle organizzazioni dei lavoratori a favorire l'adozione degli interventi auspicati, tra i quali sicuramente quelli relativi alla mobilità ed alla fungibilità del personale sul territorio, vedendosi, da ultimo, costretta ad avviare la richiamata procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.

Poste italiane ha, comunque, assicurato che continuerà a ricercare ogni possibile intesa con le parti sociali, ritenendo a tale riguardo auspicabile l'individuazione di soluzioni complessive che consentano, al termine della procedura in parola, di evitare il ricorso ad azioni più traumatiche, anche attraverso l'adozione di strumenti che favoriscano l'accompagnamento all'esodo.

Da parte sua il Governo, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla menzionata legge n. 223 del 1991, non mancherà di seguire l'evolversi della situazione e di

fornire gli apporti che l'andamento del confronto fra le parti interessate dovesse richiedere.

Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1° luglio 2001, le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume di affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento, con punte del 60 per cento, proprio grazie alla vendita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari subiranno un grave danno economico;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente la nostra categoria, l'articolo 56, comma 2 della legge n. 342 del 2000 che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, potesse essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del Ministero delle finanze di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio –:

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari princìpi della concorrenza leale. (4-00104)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1° gennaio 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GIULIO CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

nella medesima ASL n. 10 (Camerino) risiedono più strutture sanitarie, compresi gli ospedali di Camerino e di San Severino Marche;

il nosocomio di Camerino è una struttura nuova appena costruita e quella di San Severino è altrettanto moderna e funzionale;

il 3 agosto 1999 fu stilato un accordo per la realizzazione del programma di attuazione della pianificazione sanitaria aziendale tra il sindaco di San Severino ingegner Fabio Eusebi e il direttore generale della ASL n. 10 dottor Umberto Mozzoni nel quadro dell'attuazione del piano sanitario regionale e aziendale. Infatti dall'analisi del Piano strategico e operativo aziendale 1999-2000-2001 emersero diversi punti programmatici di consenso:

a) Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale: si stabilì la non necessità di prevedere obbligatoriamente l'attivazione di una POTES;

b) ematologia ed oncologia: si previde la possibilità di utilizzare posti letto nei reparti di medicina dell'ospedale di

San Severino per assistenza terapeutica, esami cito-istologici e ricovero *day hospital* per malati oncologici;

c) attività mediche e chirurgiche: sviluppo delle attività ambulatoriali, *day hospital* e specialità mediche e chirurgiche. In particolare venne confermata la chirurgia di base negli ospedali di San Severino e Camerino e rinnovo delle strutture;

d) costruzione di una nuova sala parto;

e) reperibilità di un laureato e di un tecnico nel periodo pomeridiano, festivo e notturno;

f) installazione di una RMN (e spostamento della TAC a Camerino);

in un successivo incontro (del 30 gennaio 2001) fra la ASL 10 e il presidente della Commissione Paritetica comm. Mario Rotini (del comune di San Severino), il direttore generale assicurò l'Amministrazione comunale che il « Programma di Attuazione » firmato il 3 agosto 1999 veniva confermato con « l'intervento della più rapida attuazione »;

da alcuni mesi però, risulta sempre più evidente che il direttore generale non avrebbe intenzione di mantenere quanto sottoscrisse il 3 agosto 1999 e il 31 gennaio 2001 nei seguenti punti:

a) la vocazione specialistica dell'ospedale di San Severino non sarebbe più difesa e garantita;

b) la diminuzione del numero dei medici, spostamenti di personale, mancato rinnovo dei locali;

c) la POTES diurna si starebbe attuando senza rispettare gli accordi presi —:

se intenda invitare la regione Marche ad effettuare un'ispezione presso l'ASL 10 di Camerino al fine di verificare il rispetto del citato accordo. (4-00558)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere agli specifici quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, il ministero interrogato ha attivato il commissariato del Governo nella regione Marche.*

Nei dati in tale modo forniti dalle competenti Autorità sanitarie regionali viene evidenziato, punto per punto, lo stato di attuazione del progetto di pianificazione sanitaria aziendale realizzato nell'ambito dell'A.S.L. n. 10 di Camerino (direttore generale dottor Umberto Mozzoni) con il comitato dei sindaci ed, in particolare, con il sindaco di San Severino Marche ingegner Fabio Eusebi, attraverso l'accordo del 3 agosto 1999;

a) *Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale: l'attivazione di una « POTES » a San Severino Marche è stata prevista in seguito alle disposizioni impartite dalla giunta regionale in merito all'istituzione di una « POTES » per ogni distretto sanitario in ambito regionale. Tale postazione non è ancora stata attivata, ma si assicura che verranno attuati tutti i possibili accorgimenti rivolti a garantire le esigenze locali;*

b) *Ematologia ed oncologia (possibilità di utilizzare posti letto nel reparto di medicina dell'Ospedale di San Severino Marche per assistenza terapeutica, esami citoistologici e ricovero* day hospital *per malati oncologici): tale impegno si è già da tempo concretizzato con ottimi risultati;*

c) *Attività mediche e chirurgiche (sviluppo delle attività ambulatoriali, chirurgia di base negli ospedali di San Severino Marche e Camerino, rinnovo delle strutture): anche questo impegno si è già da tempo concretizzato con ottimi risultati;*

d) *Costruzione di una nuova sala parto: la nuova sala parto è attiva da oltre due anni;*

e) *Reperibilità di un laureato e di un tecnico nel periodo pomeridiano festivo e notturno: non risultano problemi di tale natura nell'organizzazione sanitaria;*

f) *Installazione di una RMN e spostamento della TAC a Camerino: anche in*

questo caso l'intervento è già da tempo avvenuto.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

CORONELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recita testualmente: « I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi »;

in pratica, tale disposizione consente ai medici iscritti all'università prima del 1992 di frequentare i corsi senza sostenere la prova di ammissione e senza abbandonare l'attività libero-professionale esercitata;

la *ratio* della legge in questione è di garantire i numerosissimi medici che avevano maturato l'aspettativa di poter accedere alle attività di medicina generale senza necessità di una formazione specifica (perché iscrittisi all'Università quando quest'ultima non era richiesta) e che sono stati, pertanto, penalizzati dalla riforma, che ha introdotto l'obbligo di quest'ulteriore percorso formativo;

basti pensare che il possesso dell'attestato di superamento del corso attribuisce al medico fino ad un massimo di 12 punti nella graduatoria per i servizi d'emergenza, guardie mediche e medicina di base, a fronte dei 2,4 punti attribuiti per ogni anno di servizio;

il Ministro della sanità, Umberto Veronesi, con decreto del 31 maggio 2001, ha bandito i nuovi corsi regionali di medicina generale relativi al biennio 2001/2003;

tale decreto è palesemente illegittimo nella parte in cui subordina al parere positivo del Consiglio di Stato l'applicazione del citato articolo 3 della legge 401 del 2000;

in sostanza, il Ministro Veronesi ha disapplicato, con un atto di natura amministrativa, una chiara norma di legge, adducendo un'ingiustificata necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato –:

quali iniziative intenda intraprendere per garantire la piena ed immediata applicazione dell'articolo 3 della legge 401 del 2000, consentendo l'ammissione in soprannumero ai corsi di medicina generale ai medici in possesso dei requisiti di cui alla citata normativa;

se non ritenga opportuno ed urgente modificare, con un nuovo decreto, per i motivi indicati in premessa, il bando del 31 maggio 2001 sui predetti corsi. (4-00250)

RISPOSTA. — *La formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalla direttiva comunitaria 93/16/CEE (già direttiva 86/457/CEE).*

Il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri.

Detta direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (la precedente direttiva 86/457/CEE era stata recepita con il decreto legislativo n. 256 del 1991).

In base alla citata direttiva 93/16/CEE, la formazione specifica in medicina generale può essere svolta con due modalità differenti: a tempo pieno ed a tempo definito.

La tipologia ordinaria è quella a tempo pieno.

La formazione ha una durata di almeno due anni e si deve svolgere a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina generale con la « partecipazione personale del candidato

all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora ».

Come è dato rilevare anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (riferita alla formazione specialistica ma estensibile anche alla formazione specifica in medicina generale) « il legislatore comunitario, insistendo sulla durata minima della formazione nonché sul fatto che essa deve svolgersi a tempo pieno, ha ritenuto che il livello della formazione non dovesse essere compromesso dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale retribuita ».

Anche per la formazione specifica in medicina generale, il legislatore comunitario ha inteso privilegiare la formazione a tempo pieno con la conseguente incompatibilità con l'attività professionale privata.

Come per la formazione specialistica, anche per la formazione specifica in medicina generale la stessa direttiva 93/16/CEE prevede, all'articolo 34, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare, oltre la formazione a tempo pieno, anche la formazione a tempo ridotto « purché vengano rispettate le seguenti condizioni particolari:

la durata complessiva della formazione non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto;

l'orario settimanale della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore al 60 per cento dell'orario settimanale a tempo pieno;

la formazione a tempo ridotto deve comportare un certo numero di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale. Questi periodi di formazione a tempo pieno sono di numero e di durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale ».

Si osserva che, in base alle suesposte condizioni prescritte dalla direttiva, non può comunque essere legittimata una formazione che non preveda periodi di attività a tempo pieno; ossia che consenta, per tutto il periodo di formazione l'attività professionale privata.

La formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto non è prevista dalla direttiva come obbligatoria per gli Stati membri, ma è rimessa all'autonoma valutazione degli stessi (« possono autorizzare »).

Oltre ai predetti modelli di formazione (a tempo pieno ed a tempo ridotto), il legislatore comunitario non prevede, e quindi non consente, forme diverse su iniziativa degli Stati membri.

Gli Stati membri non possono cioè prevedere formazioni specifiche in medicina generale diverse da quelle a tempo pieno ed a tempo ridotto, disciplinate dagli articoli 31 e 34 della direttiva 93/16/CEE.

Per quanto concerne l'Italia, il legislatore nazionale, nel recepire prima nel 1991 la direttiva 86/457/CEE e poi nel 1999 la direttiva 93/16/CEE, non ha ritenuto di prevedere la formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, per cui in Italia non è, allo stato, possibile tale formazione.

L'articolo 3 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 ha di fatto configurato, oltre alla formazione a tempo pieno ed a tempo ridotto, un terzo modello di formazione specifica in medicina generale (in soprannumero e senza obbligo del tempo pieno), in palese contrasto con la richiamata disciplina delle direttive comunitarie.

Conseguentemente, la disposizione dell'articolo 3 della legge n. 401/2000 dovrebbe, necessariamente, essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario che prevale in base a consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della Corte Costituzionale, sul contrario diritto interno.

Una eventuale applicazione della stessa norma, anche a non voler considerare il contenzioso e la turbativa che si potrebbero determinare nei corsi di formazione in argomento, finirebbe inevitabilmente per attivare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea con una sicura condanna per l'Italia.

La disposizione della legge n. 401/2000, prescindendo dalle originarie intenzioni di coloro che l'hanno proposta, potrebbe essere ritenuta legittima solo se interpretata

nell'unico senso possibile, ossia in modo coerente con la disciplina comunitaria: l'unica possibilità è quella di ritenere l'articolo 3 una implicita autorizzazione al Governo all'attivazione della formazione continua a tempo ridotto di cui all'articolo 34 della direttiva 93/16/CEE.

Tale interpretazione, anche se presenta evidenti difficoltà, potrebbe trovare fondamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale afferma che le disposizioni di diritto interno che concernono la trasposizione di una direttiva o che la attuano, devono essere interpretate « quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima » (cfr. sentenza del 25 febbraio 1999 nel procedimento C. 131/97).

In tal caso, sarà comunque necessario regolare, conformemente alle condizioni esplicitate nella direttiva, le modalità dei corsi di formazione a tempo ridotto, ivi compresi l'orario settimanale, i periodi di formazione a tempo pieno e le attività professionali compatibili in detto periodo.

Questo Ministero ha cercato di dare all'articolo 3 della legge n. 401/2000 un significato coerente con la disciplina comunitaria, per non pregiudicarne in via definitiva l'applicabilità.

Occorre sottolineare, inoltre, che la proposta di direttiva 21/12/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio (non ancora pubblicata su G.U.C.E.), ha modificato il percorso formativo della Medicina Generale, tra l'altro portandolo da due a tre anni.

Pertanto, l'occasione per disciplinare la formazione a tempo ridotto di cui all'articolo 3 della legge n. 401/2000, potrebbe essere offerta proprio dal provvedimento legislativo di recepimento della direttiva ora indicata.

Peraltro, il Ministero della salute, ancor prima di aver avuto notizia del contenzioso instauratosi su tale questione, aveva provveduto ad inoltrare al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito all'interpretazione da conferire all'articolo 3 della legge n. 401/2000.

In particolare, si è chiesto all'Alto Consesso di esprimersi sulla necessità o meno di ritenere direttamente ed immediatamente applicabile la norma in parola; oppure di ravvisare l'eventualità di ritenere applicabile alla fattispecie l'istituto della disapplicazione, in considerazione dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria; o ancora, in alternativa, di esprimersi sulla possibilità di ravvisare nella citata norma una implicita autorizzazione al recepimento nel nostro ordinamento anche della previsione di una formazione a tempo ridotto.

In quest'ultima ipotesi, è stato chiesto al Consiglio di individuare contestualmente gli strumenti giuridici con cui poter realizzare tale recepimento, in quanto appare evidente che l'articolo 3 della legge n. 401/2000, di per sé, non prevedendo alcuna modalità attuativa, si configura quale disposizione del tutto astratta.

Questo ministero, inoltre, nel predisporre il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante il nuovo bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2001-2003, pur regolando in via generale le modalità di espletamento del concorso come in precedenza già avvenuto, ha inteso prevedere una riserva di integrazione, a salvaguardia di eventuali interessati, proprio in relazione all'applicazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 401/2000.

Appare superfluo aggiungere che tale ipotesi di ammissione in soprannumero rivestirebbe il carattere di eccezionalità, con valenza limitata nel tempo, in quanto finalizzata solo ed esclusivamente a disciplinare le fattispecie previste dall'articolo 3 della legge n. 401/2000.

Si segnala che, nel frattempo, poiché la fattispecie è stata oggetto di contenzioso innanzi a Tribunali Amministrativi Regionali e, quindi, in secondo grado presso il Consiglio di Stato, quest'ultimo non procederà in sede consultiva, attesa la concomitante instaurazione della via giurisdizionale.

Di conseguenza, la questione in esame vedrà la sua definizione in occasione delle pronunce della giustizia amministrativa.

Occorre sottolineare, tuttavia, che anche a prescindere dalle considerazioni svilup-

pate in ordine alla compatibilità della legge n. 401/2000 con la normativa comunitaria e, quindi, ai tentativi per interpretarla in modo coerente, una eventuale, indiscriminata ammissione in soprannumero (senza cioè un minimo di regole), sarebbe estremamente difficile da realizzare e darebbe certamente luogo a gravissimi inconvenienti, compromettendo la qualità della formazione.

I corsi di formazione specifica in medicina generale, infatti, non sono corsi che possono consentire, come alcuni convegni e seminari, il libero accesso a tutti coloro che sono interessati.

Come ha rilevato la stessa Corte costituzionale in sede di valutazione della legittimità delle disposizioni sul numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina, « le direttive (fra cui la 93/16/CEE) prescrivono che gli studi teorici si accompagnino a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli. E ciò implica e presuppone che tra la disponibilità di strutture ed il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità, in relazione alle specifiche modalità di apprendimento » (cfr. sentenza n. 383 del 23 e 27 novembre 1998).

La salvaguardia del rapporto di congruità fra strutture e soggetti da formare è, a maggior ragione, necessaria per la formazione specifica in medicina generale che, in base alla direttiva e alle disposizioni di attuazione, è « più pratica che teorica » e quindi comporta la disponibilità di un congruo numero di strutture ospedaliere e ambulatoriali.

Pertanto, non è possibile ritenere che un numero imprecisato di medici possa, per propria libera scelta e senza alcuna limitazione, decidere autonomamente di esercitare un « diritto soggettivo » alla partecipazione a corsi di formazione, i quali, essendo teorico-pratici, necessariamente comportano organizzazione e strutture adeguate al numero dei partecipanti.

Per completezza, si rammenta che attualmente tutti i corsi sono attivati in base al decreto legislativo n. 368 del 1999 e non più in forza del decreto legislativo n. 256 del 1991.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il quotidiano *Il Messaggero* del 16 luglio 2001, riporta la notizia di un incidente in mare occorso ad una imbarcazione militare del Dipartimento militare marittimo di Ancona avvenuto, affondata nei pressi del Monte Conero, all'altezza della località di Nave, a circa ottanta metri dalla riva;

secondo quanto riportato dal quotidiano, a bordo dell'imbarcazione, una pilotina di dieci metri di lunghezza, si trovavano il Comandante del Dipartimento militare marittimo di Ancona, ammiraglio di divisione Elio Bolongaro, il prefetto di Ancona Emilio D'Acunto con le rispettive consorti, oltre ad un equipaggio composto da un sottufficiale e due marinai;

sull'imbarcazione della Marina militare, a causa dell'urto con uno scoglio a pelo d'acqua, si sarebbe prodotta una falla con il conseguente allagamento della pilotina e il suo lento affondamento;

soltanto la presenza nella zona di una vedetta della Capitaneria di porto, ed il successivo intervento di due altre motovedette della Guardia costiera e di un gommone, hanno evitato che l'incidente avesse più gravi conseguenze e che gli occupanti l'imbarcazione militare potessero essere recuperati senza danni –:

per quale ragione l'ammiraglio Bolongaro si trovasse in mare, apparentemente per una gita di piacere in compagnia del prefetto e delle rispettive consorti, a bordo di una imbarcazione militare;

se l'ammiraglio fosse stato autorizzato da disposizioni di carattere generale

o specifico, ad utilizzare personale militare e mezzi di proprietà dello Stato per escursioni diportistiche in mare in compagnia di ospiti estranei all'amministrazione militare;

se il personale in servizio sulla pilotina stesse svolgendo servizio straordinario, poiché la « gita » è stata effettuata di sabato pomeriggio, in una giornata normalmente di riposo per il personale;

se fosse stata stipulata una assicurazione per coprire i danni alle persone estranee all'amministrazione trasportate a bordo della pilotina;

a quanto ammontino i danni all'imbarcazione e quanto siano costate le operazioni di salvataggio e il successivo recupero dell'imbarcazione;

chi pagherà i danni e le altre spese occorse;

quali provvedimenti disciplinari siano stati eventualmente adottati a carico dell'ufficiale e se sia stato richiamato ad un più accorto utilizzo degli uomini e dei mezzi dipendenti dal suo comando;

se non ritenga, infine, deleterio sul piano dell'esempio nei confronti del personale dipendente che un ufficiale con altissime responsabilità di comando utilizzi personale in servizio e mezzi militari per scopi che, almeno all'apparenza, sembrano personali e privati. (4-00452)

RISPOSTA. — *L'ammiraglio di divisione Elio Bolongaro, comandante in capo del dipartimento marittimo dell'Adriatico, in occasione di vari incontri con il prefetto di Ancona, aveva appreso che la citata autorità non aveva avuto ancora modo di osservare dal mare il tratto di costa compresa nel territorio di propria giurisdizione.*

In particolare, lungo quel litorale, molto impervio, si erano verificati eventi di rilevanza sotto il profilo della protezione civile, quali una frana in prossimità della località « Il Trave » ed un incendio del bosco e della macchia mediterranea, in località « Pietralacroce », che si era esteso fino al costone roccioso soprastante il mare.

Pertanto, l'ammiraglio ha rappresentato al prefetto la possibilità di effettuare una ricognizione, con il motoscafo di rappresentanza in dotazione al comando in capo, al fine di rilevare lo stato dei luoghi del tratto di costa a rischio.

In tale quadro, poiché il giorno prescelto per la ricognizione era un sabato l'ammiraglio ha ritenuto opportuno estendere l'invito alle rispettive consorti, come da consolidate regole di cortesia nell'ambito dell'inscindibile attività di rappresentanza connessa all'uscita in mare, in considerazione del rango istituzionale dell'ospite, che espleta anche la carica di commissario di Governo per la regione Marche.

Per quanto attiene all'autorizzazione per l'impiego del mezzo nautico e del relativo equipaggio, si rappresenta che essa non è prevista, trattandosi di servizio riconducibile ad attività svolta a favore di una carica istituzionale.

Con riferimento all'equipaggio del mezzo, si tratta di personale assegnato all'ufficio porto del dipartimento marittimo che svolge normalmente attività sui mezzi nautici assegnati all'ufficio per le diverse esigenze ed attività marinare.

Circa il suo impiego, si evidenzia che quando esso opera in orario non di servizio, come nel caso in argomento, il lavoro straordinario viene compensato secondo la normativa in vigore: remunerazione economica, nei limiti dei fondi disponibili, o riposo compensativo.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, le disposizioni relative alla stipula di una specifica polizza per le persone estranee all'amministrazione difesa, che siano presenti a bordo di unità della Marina militare, sono contenute nella vigente « Direttiva unificata per le visite non per motivi di servizio a installazioni militari e ad unità navali in porto e in navigazione ». Esse risultano applicabili solo per imbarchi su navi, sommergibili e mezzi minori al di sopra delle 50 tonnellate.

Considerato che il motoscafo incidentato ha una stazza pari a 8,6 tonnellate, nel caso in questione non si era provveduto alla

predisposizione di una copertura assicurativa per il personale trasportato a bordo dell'unità.

Per la quantificazione dei danni riportati dal mezzo nautico si è ancora in attesa della formalizzazione dei relativi preventivi da parte dei Cantieri Navali e delle Ditte interessate al riguardo, ciò in considerazione dell'interruzione estiva delle attività.

Tuttavia, da una stima approssimativa è possibile ritenere che gli interventi di riparazione ammontino a: 90 milioni circa per lo scafo; 25 milioni circa per i motori; 15 milioni circa per i materiali.

Il recupero in mare dell'unità sinistrata, invece, è avvenuto con l'impiego di mezzi navali della Marina Militare, pertanto i relativi costi rientrano tra quelli già programmati per le missioni reali o per le attività addestrative delle stesse unità.

Inoltre, le operazioni di trasbordo del motoscafo sono state eseguite, senza alcun onere, con l'impiego di autogru dei vigili del fuoco della sezione portuale.

Per quanto attiene agli aspetti amministrativi, si precisa che, fatte salve le eventuali responsabilità di natura erariale che dovessero emergere a seguito della specifica inchiesta in corso, gli interventi per il necessario ripristino dell'efficienza del mezzo navale militare graveranno sui fondi disponibili imputati ai relativi capitoli di spesa.

Per quanto riguarda, invece, l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari si rappresenta che, a seguito dell'evento in esame, il capo di stato maggiore della Marina ha disposto lo svolgimento di un'inchiesta sommaria, volta ad accertare la dinamica e le cause del sinistro, nonché le eventuali responsabilità.

Dall'inchiesta non è emersa la sussistenza di circostanze di valenza disciplinare a carico del personale militare presente a bordo dell'unità affondata, in considerazione dei motivi che hanno indotto l'ammiraglio Bolongaro a disporre l'uscita in mare del motoscafo di rappresentanza.

Infatti, la disponibilità ad effettuare la ricognizione del tratto di costa manifestata dall'ammiraglio al prefetto di Ancona è riconducibile a finalità perseguite nel più generale contesto di una consolidata attività di collaborazione tra le due Autorità, in armonia con i rispettivi doveri istituzionali e di rappresentanza, in una realtà territoriale in cui si registrano problematiche di sensibile valenza marittima.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

DIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

martedì 31 luglio 2001 nel corso di una rapina a mano armata è stato assassinato un tabaccaio di Aversa alla presenza del proprio figliolo di dieci anni;

quella di ieri fa seguito a molte altre rapina verificatasi nella città di Aversa e nel circondario –:

quali provvedimenti intenda adottare per restituire sicurezza e serenità ai tabaccai e agli esercenti della città di Aversa fatti oggetto di rapine ed efferate violenze;

se non intenda disporre il rafforzamento degli organici delle forze di polizia nella città di Aversa, nonché l'applicazione di investigatori dediti alla ricerca delle bande di rapinatori che imperversano nell'Agro aversano;

se non ritenga necessario potenziare gli incentivi e le agevolazioni agli esercenti che vogliano dotarsi di attrezzature di sicurezza e televigilanza. (4-00514)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il tentativo di rapina del 31 luglio 2001, perpetrato ad Aversa e conclusosi con l'omicidio del tabaccaio Giovanni Tonziello, ha riproposto con forza la pericolosità di una delinquenza agguerrita e senza scrupoli presente nell'agro aversano, territorio storicamente afflitto dal crimine organizzato.*

I fenomeni criminosi sono contrastati con ogni mezzo disponibile e tale attività ha permesso, nella circostanza appena citata, di procedere alla cattura, il 2 agosto 2001, dell'autore dell'omicidio del signor Giovanni Tonziello e, dall'inizio dell'anno ad

oggi, di ventitré latitanti, di cui sette appartenenti alla criminalità organizzata.

La complessa situazione dell'ordine pubblico nell'agro aversano è alla costante attenzione del prefetto di Caserta il quale, anche con l'ausilio dei rappresentanti degli enti locali, ha proceduto all'individuazione e all'attuazione di ogni misura che, coniugandosi con l'attività di contrasto svolta dalle Forze di Polizia, contribuiscono a rendere più efficace il controllo del territorio.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Caserta, nella riunione del 2 agosto 2001, giovandosi dei rinforzi straordinari inviati dalla polizia di Stato, dall'arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza, ha pianificato ulteriori servizi coordinati del controllo del territorio nell'agro aversano, attuati anche con il concorso della polizia stradale e delle polizie municipali.

In particolare sono in atto articolati e mirati servizi di prevenzione generale che si avvalgono di dispositivi specifici nell'area urbana di Aversa e di Villa Literno e dell'attività quotidiana di ventiquattro pattuglie delle forze di polizia nei restanti diciassette comuni.

Il potenziamento delle risorse umane rappresenta solo uno degli aspetti riferibili al più ampio contesto della realizzazione del progetto della polizia di prossimità, che affronta il tema della sicurezza in modo complessivo e che si sviluppa sul piano dell'innovazione tecnologica, del miglioramento dell'efficacia di azione, della razionalizzazione delle risorse e, sul piano dei risultati, sul recupero di fiducia nel rapporto tra forze dell'ordine e cittadini.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico aspetto richiamato nell'interrogazione, relativo alla prevenzione del fenomeno delle rapine perpetrate ai danni di tabaccai, la prefettura di Caserta ha avviato intese per il trasferimento del deposito dei tabacchi di Aversa, atteso che lo stesso, ubicato nel Centro Storico, è particolarmente esposto al rischio di rapine.

Si aggiunge che il vice capo della polizia – vice direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Antonio Manganelli il 1° agosto 2001 ha incontrato i rappresentanti della Federazione Italiana Tabaccai, dell'Assotabaccai, della Confcommercio, della Confesercenti per analizzare le possibili, ulteriori, iniziative per garantire maggior sicurezza agli operatori commerciali della categoria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

FILIPPO MARIA DRAGO — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

a seguito della soppressione delle Preture è stata istituita nella città di Grammichele l'unica sezione distaccata del Tribunale di Caltagirone;

la predetta Sezione ha la competenza sui comuni di Grammichele, Licodia, Militello V.C., Mineo, Palagonia, Scordia e Vizzini per una popolazione residente di circa 80 mila abitanti;

nonostante il puntuale e solerte servizio dei giudici che vi operano, si registrano gravi problemi di funzionamento delle cancellerie penali e civili dovuti alla mancanza di personale;

l'intero Foro di Caltagirone nutre grande preoccupazione per le condizioni in cui versa la Sezione di Grammichele, considerato che già nella giornata dell'11 giugno scorso entrambe le cancellerie sono rimaste chiuse per l'assenza di personale –:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di ripristinare entro breve tempo la normale funzionalità della Sezione distaccata del Tribunale di Caltagirone in Grammichele, in modo tale da evitare ulteriori disagi alla collettività e alla classe forense. (4-00211)

RISPOSTA. — *Si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.*

La dotazione organica della sezione distaccata di Grammichele prevede complessivamente 10 posti (7 cancellieri, tre della posizione economica C2, tre della posizione

economica C1 ed uno della posizione economica B3, 2 operatori giudiziari della posizione economica B2 ed 1 ausiliario della posizione economica A1), di cui attualmente cinque sono scoperti.

In particolare, risultano scoperti i 3 posti di cancelliere della posizione economica C2, 1 posto di cancelliere della posizione economica C1, ed 1 posto di cancelliere della posizione economica B3.

Dette vacanze potranno trovare copertura all'esito dei processi di riqualificazione interna del personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria, tuttora in corso di svolgimento.

Riguardo alla vacanza relativa alla figura professionale del cancelliere – posizione economica B3 – vi è, inoltre, la possibilità di pervenire alla copertura all'esito delle procedure di riammissione dei dipendenti cessati dal servizio, attualmente in corso di predisposizione.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

FATUZZO, LA RUSSA, CATANOSO, STRANO, TRANTINO e PAOLONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

la strada statale n. 121, Catania-Paternò-Adrano è da sempre tristemente nota alle cronache come « la strada della morte » per il ripetuto verificarsi di incidenti gravi e spesso mortali, l'ultimo dei quali avvenuto il 2 giugno 2001 e nel quale ha perduto la vita un giovane;

in quel tratto di strada è possibile riscontrare l'assoluta mancanza di interventi manutentivi da parte dell'Anas, primo fra tutti l'installazione dello spartitraffico che ridurrebbe sensibilmente i rischi dell'utenza;

l'arteria stradale in questione riveste un'estrema importanza funzionale sia per il trasporto delle persone che dei prodotti in quanto collega i paesi dell'area sud-occidentale dell'Etna al capoluogo –:

se non ritenga opportuno avviare una indagine ispettiva per verificare il perché della trascuratezza con cui l'Anas tiene in conto l'arteria stradale di cui sopra;

quali urgenti iniziative intende mettere in atto al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. (4-00073)

RISPOSTA. — *L'Ente Nazionale per le Strade – ANAS, interpellato in merito, ha fatto conoscere di aver sempre curato i lavori di pavimentazione, lo sfalcio dell'erba e la segnaletica orizzontale e verticale, nonché la manutenzione e/o la sostituzione delle esistenti barriere di protezione della strada statale n. 121 « Catanese » nel tratto tra Catania, Paternò ed Adrano.*

L'ANAS, proprio nell'intento di aumentare la fruibilità della strada in condizioni di sicurezza, ha predisposto un progetto esecutivo per lavori di installazione di opere spartitraffico al fine di rendere impossibili manovre non consentite.

Detto progetto, che comprende anche lavori di riqualificazione delle barriere metalliche laterali e della segnaletica, riguarda il tratto a quattro corsie compreso tra i chilometri 7+330 e 17+530 per un importo di circa 11 miliardi ed è attualmente all'esame dell'ente stradale per i provvedimenti di approvazione e finanziamento, all'esito dei quali potrà procedersi all'appalto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma il proprio impegno a garantire l'irrinunciabile diritto alla sicurezza dell'utenza stradale intervenendo, laddove necessario e nei limiti delle proprie attribuzioni, con apposite misure volte a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali e alla sensibilizzazione dell'utenza ai temi della sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Ugo Martinat.

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000 dispone che,

a partire dal 1° luglio 2001, le marche per atti giudiziari siano sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume d'affari (in alcuni casi si tratta di più del 50 per cento, con punte anche del 60 per cento) in ragione della vendita di tali marche, sicché l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari determina un grave danno economico alle attività dagli stessi svolta;

al fine di non penalizzare eccessivamente la categoria, l'articolo 56, comma 2 della legge n. 342 del 2000 ha stabilito che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, possa essere versato anche presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie in ordine alla concreta possibilità di avviare, assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126, l'attività in questione;

detto decreto di attuazione, all'articolo 4, rimanda ad un decreto (ancora da emanarsi) del Ministero delle finanze – di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio – l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio –:

se non ritengano ragionevole, anche attraverso l'emanazione di idoneo provvedimento normativo, prorogare il termine di entrata in vigore del contributo unificato, così da garantire il contestuale avvio di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo, nel rispetto dei più elementari principi di concorrenza leale. (4-00169)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1º gennaio 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GERMANÀ. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere – premesso che:

le direzioni regionali di codesto ministero hanno ribadito che, per l'espletamento del servizio di notifica degli atti tributari, « dovrà essere utilizzata, in via prioritaria, la convenzione stipulata con le Poste italiane s.p.a.; si potrà ricorrere all'anticipazione delle somme da parte del concessionario solo ed esclusivamente per quelle situazioni contingenti e straordinarie che impongono una sicura reperibilità del contribuente ed una maggiore velocità delle operazioni anche al fine di evitare la possibile prescrizione degli atti »;

tale soluzione crea non poche perplessità relativamente alle notifiche degli atti tramite le Poste sia per le caratteristiche degli atti da notificare – che per gli uffici del registro sono quasi sempre di importi notevoli – sia perché le notifiche effettuate per posta sono, nella maggioranza dei casi irregolari, in quanto la ricevuta di ritorno pone problemi connessi alla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario sottoscrittore ovvero la firma raccolta per ricevuta è illeggibile o in sigla e quindi non riconducibile ad alcuno;

tali uffici postali, causa carenza di personale, operano in una condizione di difficoltà lavorativa tale da far rischiare la prescrizione e decadenza degli atti con possibili conseguenti addebiti agli utenti;

il precedente utilizzo di messi comunali, per il suddetto servizio di notifica degli atti tributari, costava all'amministrazione dello Stato meno del nuovo servizio affidato alle Poste, il cui costo inoltre

aumenta notevolmente nel caso di cui alla sentenza della Corte costituzionale sulla conoscibilità degli atti da parte del destinatario in sede di notifica a mezzo posta (doppia notifica) –:

se il ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per i bimestri successivi al 2° e 3° del 2001, consentire ai suindicati uffici di continuare ad espletare il servizio notifiche atti tributari tramite i messi comunali ovvero di conciliazione, piuttosto che tramite il servizio postale. (4-00249)

RISPOSTA. — *Con l'atto cui si risponde l'interrogante, premesso che le Direzioni regionali delle entrate avrebbero ribadito l'obbligo di utilizzare in via prioritaria la convenzione stipulata con le Poste Italiane spa, salvo ricorrere (solo ed esclusivamente, per le situazioni contingenti e straordinarie) all'anticipazione delle somme da parte del concessionario, rileva che le notifiche a mezzo posta porrebbero problemi dovuti sia a difficoltà nella individuazione o specificazione del consegnatario, tali da renderle nella maggior parte dei casi irregolari, sia alla penuria di personale negli uffici postali. Pertanto, l'interrogante chiede di consentire agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, « per i bimestri successivi al 2º e 3º del 2001 », di espletare il servizio notifiche mediante i messi comunali o di conciliazione, anziché attraverso il servizio postale.*

Al riguardo, la competente Agenzia delle Entrate ha preliminarmente precisato che per la notifica degli atti tributari (senza ricomprendere in tale nozione quelli della riscossione e gli atti del contenzioso tributario, che per le rispettive specialità sono regolati da specifiche discipline normative) il nostro ordinamento non prevede un sistema univoco e neppure totalmente autonomo rispetto al generale regime processual-civilistico di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Il sistema complessivamente vigente costituisce infatti la risultante di tre modalità, il cui denominatore comune è improntato ad alcuni principi essenziali ed indefettibili tra cui quelli della consegna dell'atto da notificare e della sottoscrizione del consegnatario.

Tali modalità sono le seguenti:

a) *notificazioni a « mezzo posta », ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (come modificato dall'articolo 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146), eseguite direttamente dagli uffici finanziari e dagli intermediari (uffici giudiziari, messi comunali, messi speciali). Più precisamente, il citato articolo 14 sancisce il principio che la spedizione diretta a mezzo posta costituisce il mezzo ordinario di notificazione, mentre le altre forme assumono carattere residuale;*

b) *notificazioni cosiddette « personali », tramite messi speciali o messi comunali ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla cui disciplina, prevista istituzionalmente per le imposte dirette, si richiamano, con espliciti rinvii o indirettamente, molteplici norme speciali tributarie sul tema, concernenti imposte indirette o alcune tasse (IVA, registro, successioni, INVIM);*

c) *notificazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai sensi di numerose disposizioni, tra le quali, l'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261 (convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331).*

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate ha specificato, in merito alle problematiche sollevate, che le direttive genericamente attribuite alle « Direzioni regionali del Ministero », senza alcuna indicazione in merito allo specifico settore impositivo di riferimento, sono comunque da ritenersi esatte, in quanto conformi all'assetto legislativo complessivamente vigente e alle determinazioni di conseguenza adottate dal Ministero delle finanze (circolare n. 116 del 6 giugno 2000 del Segretario Generale sulla nuova Convenzione Poste-Ministero delle finanze dell'anno 2000).

Per quanto concerne le difficoltà in merito all'utilizzo del sistema di notifiche postali, la predetta Agenzia ha osservato che

le stesse assumono una qualche rilevanza solo se eseguite tramite semplice raccomandata con avviso di ricevimento, il cui modello prevede la « firma per esteso » del consegnatario, ma non contempla l'obbligo per l'ufficiale postale di indicare la qualità di quest'ultimo, a differenza di quanto previsto (articolo 7, comma 4, della legge 1982, n. 890) per gli avvisi di ricevimento relativi alle notificazioni degli atti giudiziari, la cui procedura è applicabile anche agli atti tributari (articolo 14 della legge n. 890 del 1982).

Va, peraltro, considerato che, per analogia con la relata di notifica, mentre l'omessa sottoscrizione del soggetto incaricato della notifica configura, secondo la prevalente giurisprudenza, un caso di inesistenza dell'atto, in quanto la sottoscrizione attesta indiscutibilmente la paternità, la ufficialità e la autenticità del medesimo, l'illegibilità della firma non trova un concorde indirizzo giurisprudenziale, attesi i vari distinguo in ordine alla omissione, irregolarità e falsità della firma stessa.

In proposito, va rilevato che il servizio della corrispondenza raccomandata – che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in aderenza alla direttiva n. 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), riserva alle sole Poste Italiane Spa, fissandone anche lo « standard di qualità » – non è utilizzabile, tranne che per alcune fattispecie tassativamente indicate dalla legge (avvisi di accertamento « parziale » IVA e imposte dirette; atti istruttori), per l'attività di notifica degli avvisi e degli altri atti tributari, per la quale trovano invece applicazione le modalità prima accennate. È invece ammesso, ma solo a completamento di tali modalità, l'impiego della raccomandata con avviso di ricevimento, per dare notizia all'interessato dell'avvenuta notificazione dell'atto in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (articolo 139, comma 4, del codice di procedura civile, ancorché senza avviso di ricevimento), di deposito presso la casa comunale (articolo 140 del codice di procedura civile), di deposito presso l'ufficio postale (articolo 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22 settembre 1999).

Per quanto concerne i paventati rischi di decadenza e di prescrizione degli atti notificandi, conseguenti alla condizione di difficoltà operativa degli uffici postali, lo « standard di qualità » previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999 impone loro di procedere al recapito della raccomandata entro il terzo giorno successivo a quello della consegna agli uffici stessi.

In merito al preteso minor costo per l'amministrazione del precedente utilizzo di messi comunali rispetto al nuovo servizio affidato alle Poste, non va trascurato il criterio direttivo condiviso dalla stessa Corte costituzionale relativamente alla « previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale », (anche in altri settori dell'ordinamento) e la parallela evoluzione normativa in materia. Invero, le pubbliche amministrazioni (compresa quella delle finanze ed ora anche l'Agenzia delle entrate) possono avvalersi, per la notificazione dei propri atti, dei messi comunali solo « qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge » (articolo 1, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2000, emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265).

In ogni caso, al comune che vi provveda spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di lire diecimila, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta, eventualmente sostenute (articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 14 marzo 2000).

Per ciò che riguarda la legittimazione dei messi di conciliazione, tali soggetti notificatori – scelti fra gli inservienti comunali o fra le persone residenti nel comune, ritenute idonee – sono previsti, in via residuale, per la sola attività di notifica degli avvisi di rettifica per l'imposta di registro (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 131) e ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 49 del decreto legislativo 1990, n. 346). In pratica, comunque, essi non hanno trovato alcun impiego signifi-

cativo da parte degli uffici finanziari competenti; e ciò per vari motivi, fra i quali, i particolari requisiti di nomina (e di soggezione all'ordine giudiziario), le incertezze di natura sanzionatoria in caso di irregolare notifica e, da ultimo, in conseguenza della istituzione del giudice di pace in sostituzione del giudice conciliatore (legge 21 novembre 1991, n. 374) di cui lo stesso messo di conciliazione era istituzionalmente « organo ausiliario ». Per quest'ultima ragione, verosimilmente, in taluni comuni le nomine dei messi di conciliazione non sono state più rinnovate.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

GIUSEPPE GIANNI e FILIPPO MARIA DRAGO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

la provincia di Siracusa versa da alcuni anni in una gravissima crisi economica, evidenziata da un tasso di disoccupazione di oltre il 25 per cento ed un reddito pro-capite molto basso;

il grave clima di disagio economico in cui sono costretti ad operare i commercianti ed i piccoli e medi imprenditori è aggravato dal problema della riscossione coattiva dei tributi da parte dell'Ente esattore, con l'asporto del materiale pignorato o, ancor più grave, l'espropriazione immobiliare;

la circolare ministeriale della direzione centrale per la riscossione, n. 15/E del 26 gennaio 2000 precisa che « ...l'Ufficio, peraltro, dovrà respingere l'istanza di dilazione di un proprio ruolo in qualunque ipotesi di morosità emessi da uffici del dipartimento delle entrate, a prescindere dall'ammontare globale delle somme iscritte a ruolo »;

si sono già verificati episodi di « disperazione estrema » da parte di imprenditori che, dopo essersi rivolti ad usurai, pur di salvare la loro attività e i loro beni, si sono visti nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti di questi strozzini, per lo più collegati alla criminalità organizzata;

è stata più volte avanzata, da parte delle associazioni di categoria e sindacali della provincia di Siracusa, la richiesta di una rateizzazione dei tributi pregressi con la riduzione della sanzioni e pene pecuniarie, anche in presenza di procedura esecutiva da parte dell'Ente esattore –:

se non ritenga opportuno, considerata la drammatica situazione ambientale-economica e le precarie condizioni di sicurezza in cui devono operare le aziende del siracusano e al fine di evitare il ripetersi di gesti di « disperazione estrema », prevedere a breve una modifica o la soppressione della citata Circolare ministeriale, al fine di consentire ai commercianti e agli imprenditori della zona di superare, indenni e senza drammi, le difficoltà e i disagi momentanei determinati da circostanze esterne ed estranee alla loro volontà. (4-00367)

RISPOSTA. — *Con l'atto cui si risponde gli interroganti, premesso che l'*ex *ministero delle finanze (ora ministero dell'economia e delle finanze) avrebbe disposto, con circolare ministeriale n. 15/E del 26 gennaio 2000, la reiezione delle istanze di dilazione di ruoli emessi da uffici del Dipartimento (ora Agenzia) delle Entrate in qualunque ipotesi di morosità del contribuente, chiedono la modifica o la soppressione della predetta circolare a favore dei commercianti e dei piccoli e medi imprenditori della provincia di Siracusa per la drammatica situazione ambientale ed economica e le precarie condizioni di sicurezza in cui sono costretti ad operare.*

Come è noto, l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) dispone che gli uffici finanziari possano concedere, oltre alla sospensione della riscossione coattiva, dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo nelle ipotesi di temporanea difficoltà del contribuente e a condizione che la richiesta di rateazione

venga presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Inoltre, se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni, la predetta norma subordina la concessione della rateazione alla prestazione di congrua garanzia.

Ciò posto, il termine previsto dal legislatore (articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) per l'inizio della procedura esecutiva, entro il quale deve essere presentata la richiesta di rateazione, è di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, che versa in una situazione di obiettiva difficoltà, dispone di un margine di tempo sufficiente per poter presentare all'ufficio, che ha iscritto a ruolo le somme non pagate, istanza di dilazione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate o di sospensione della riscossione per un anno.

Per quanto concerne la situazione di « temporanea obiettiva difficoltà » – alla cui esistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione – con la suindicata circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000, è stato specificato che il contribuente deve trovarsi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in una unica soluzione e, tuttavia, essere in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La sussistenza di tale situazione deve comunque essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare; che dovrà essere fissato in funzione dell'importo che il debitore può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni patrimoniali.

Quanto ai limiti che tale circolare porrebbe agli uffici nel concedere dilazioni di pagamento, essi attengono a situazioni di morosità del contribuente per altri debiti tributari rispetto a quello per il quale viene avanzata istanza di rateazione.

Circa i criteri per il calcolo della soglia dei cinquanta milioni – oltre la quale ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sussiste l'obbligo di prestare idonea garanzia –, occorre tenere conto dell'importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non di quello iscritto a ruolo. Al fine, poi, di assicurare il rispetto di questa soglia, è necessario che ogni ufficio, prima di concedere a favore del contribuente dilazioni di pagamento per un proprio ruolo di ammontare che non supera tale limite, accerti se altri uffici dell'Agenzia delle Entrate abbiano emesso, a carico del medesimo contribuente, altri ruoli, il cui importo non pagato, cumulato con quello dei propri, oltrepassi la soglia dei cinquanta milioni.

Se, a seguito dell'accertamento in parola, risulta essere superato il limite complessivo di cinquanta milioni, risultante dalla somma tra l'importo per il quale viene richiesta la rateazione e i ruoli già pendenti non pagati, la circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000, fra altre situazioni, precisa che se il contribuente risulta in tutto o in parte moroso rispetto ai ruoli già emessi a suo carico, diversi da quello per il quale ha avanzato richiesta di rateazione, questa non deve essere accolta.

Inoltre, è stabilito che l'ufficio deve respingere l'istanza di dilazione di un proprio ruolo in qualunque ipotesi di morosità su altri ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'ammontare delle somme iscritte a ruolo. Ciò trova fondato motivo, ad avviso della predetta Agenzia, nella ipotesi che il contribuente, già moroso, non possa garantire il debito erariale; infatti, viene ammesso ad usufruire dell'agevolazione in argomento il debitore che è in grado, comunque, di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, le istruzioni impartite agli uffici con la circolare di che trattasi non appaiono in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia di dilazioni di pagamento di somme di denaro iscritte a ruolo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

nella notte tra il 23 e 24 luglio 2001 è stato compiuto un attentato incendiario ad un'agenzia della Banca Cassa di Risparmio di Verona di Piazza Isolo (Verona);

solo una delle due bombe artigianali è esplosa producendo un denso fumo che è andato a spegnere la miccia del secondo ordigno;

fortunatamente la bomba esplosa non ha causato gravi danni alla Banca;

sul muro delle scale che portano all'entrata posteriore della filiale sono state trovate le scritte: « Carlo vive! Il capitale brucia! », con evidente riferimento ai tragici fatti di Genova di venerdì scorso dove è morto un manifestante poco più che ventenne;

l'agenzia colpita dall'attentato si trova in Piazza Isolo, zona di Verona ben conosciuta perché fulcro di movimenti anarchici e di estrema sinistra ed anche ex sede di un centro sociale poi smantellato dal Comune di Verona;

a giudizio dell'interrogante, non a caso dunque la bomba sarebbe stata fatta esplodere in tale zona, quella della ex stazione delle corriere, dove fra l'altro lo scorso anno un incendio le cui dinamiche sono ancora da accertare, è morto un uomo senza fissa dimora in nome del quale è nato un comitato, apparentemente non violento, il Caesar K;

da tempo Verona è terreno fertile per quei movimenti non pacifici di sedicenti centri sociali, comitati anarchici e di estrema sinistra che nell'ultimo anno hanno scosso la tranquillità della città scaligera;

il post G8 e le polemiche scatenatesi contro le Forze dell'ordine colpevoli, secondo questi gruppi estremisti, di aver usato violenza contro manifestanti, a giudizio dell'interrogante tutt'altro che inermi, in quel di Genova, potrebbe essere un ulteriore scusa per alimentare quella tensione che solo negli ultimi mesi Verona si è scordata dopo la brutta avventura del finto professore Luis Marsiglia, le cui bugie hanno contribuito a produrre un *escalation* di violenza che la città non ricordava da tempo;

Verona fa parte di quel Nordest « culla » di centri sociali che, secondo quanto risulta all'interrogante, inneggiano alla violenza e sono capitanati da personaggi che si sarebbero resi negativamente protagonisti anche nelle manifestazioni di Genova –:

quali provvedimenti si intendano intraprendere perché vengano rafforzati i controlli in una città il cui fermento politico in senso violento sta preoccupando non poco sia i cittadini sia le forze dell'ordine comunque impegnate in un controllo capillare del territorio;

quali azioni per favorire un incremento di uomini e mezzi delle forze di polizia a Verona, città che per le sue innumerevoli e diverse realtà necessita di un ampliamento di organico in tal senso.

(4-00455)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare, di cui si allega il testo, si fa presente che, in relazione all'attentato incendiario sono tuttora in corso approfondite indagini nell'area dei movimenti antagonisti di estrema sinistra senza, peraltro, escludere altre ipotesi investigative.*

Le scritte rinvenute all'interno della filiale della Cassa di Risparmio di Verona, con il loro evidente riferimento ai tragici fatti occorsi a Genova in occasione del G8, fanno ritenere che si voglia alimentare un clima di tensione per mantenere desta l'attenzione dell'opinione pubblica, dopo che nella stessa zona è stato sfrattato dai locali del comune il collettivo anarchico « la pecora nera » e dopo che, nel corso di un incendio dovuto a cause non ancora chiarite, ha trovato la morte il cittadino polacco senza fissa dimora Caesar Karabowski.

La situazione relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica nella provincia di Verona è alla costante attenzione delle auto-

rità provinciali di pubblica sicurezza che, anche a seguito dell'episodio delittuoso in questione, hanno intensificato i servizi di vigilanza e di controllo del territorio.

Per quanto riguarda il potenziamento degli organici delle forze di polizia, negli ultimi mesi, sono stati assegnati alla Questura quaranta unità, tra agenti e assistenti, per le esigenze relative all'istituzione del commissariato sezionale del capoluogo « Borgo-Roma ».

Ulteriori ventitré unità di personale sono state assegnate di recente agli altri uffici della polizia di Stato presenti nella provincia. Il dispositivo dell'arma dei carabinieri non presenta significative carenze organiche.

Eventuali ulteriori incrementi di personale per ripianare le carenze di organico nel capoluogo scaligero saranno riesaminati in occasione delle future immissioni in servizio degli operatori di polizia.

Il discorso del potenziamento delle risorse umane è solo uno degli aspetti riferiti al progetto della « polizia di prossimità », che affronta il tema in modo complessivo e che si sviluppa anche sul piano dell'innovazione tecnologica, del miglioramento di efficacia dell'azione, della razionalizzazione delle risorse e, anche sul piano del risultato, sul recupero di fiducia nel rapporto tra forze dell'ordine e cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

JANNONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

da alcuni anni i comprensori dell'Alto Sebino, dell'Alta Val Cavallina e della sponda bergamasca del lago d'Iseo, un bacino territoriale e demografico di notevole rilevanza, sono stati privati delle sedi di importanti uffici pubblici quali l'Ufficio del Registro, il Catasto e la Pretura, risultando così aggravato il disagio della popolazione residente, decentrata rispetto al capoluogo di provincia;

nell'ambito del programma di ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero delle finanze anche l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del comune di Lovere è destinato ad essere soppresso e a divenire sezione staccata, (senza attribuzione di autonomia operativa e decisionale) di un costituendo Ufficio delle entrate nel comune di Clusone, centro della Valle Seriana ubicato a parecchi chilometri di distanza dal comprensorio di Lovere;

Lovere ed il suo comprensorio, attualmente impegnati in una delicata fase di sviluppo e riconversione dell'industria siderurgica ad un'economia turistico commerciale – nel cui ambito sono previsti consistenti investimenti per la realizzazione di nuovi insediamenti –, mantengono pienamente operativi sul territorio strutture sociali ed amministrative di assoluta importanza quali la Comunità montana, l'ospedale, il polo scolastico superiore, prestigiosi musei, le stazioni dei Carabinieri eccetera;

l'accorpamento nel comune di Clusone delle competenze territoriali dei due uffici, con la creazione un unico ufficio di rilevanti dimensioni, procurerebbe seri disagi alla popolazione residente nel comprensorio loverese, in particolare ai comuni più decentrati della sponda del lago, a causa dell'inadeguatezza delle vie di comunicazione e dell'inesistenza di sufficienti collegamenti con la Valle Seriana;

l'apertura dell'Ufficio delle entrate nel comune di Clusone, la cui localizzazione risulta individuata in locali di proprietà privata non ancora realizzati, non sarà imminente;

il prestigioso immobile in cui, nel comune di Lovere, ha attualmente sede l'Ufficio delle imposte, di proprietà demaniale, peraltro già oggetto di stanziamento di alcune centinaia di milioni per la sua ristrutturazione (effettuata in considerazione della notevole importanza architettonica e storica dell'edificio), risulta essere parzialmente inutilizzato e quindi potenzialmente in grado di ospitare ulteriori uffici;

gli abitanti di numerosi comuni della provincia di Brescia già eccedono all'Uffi-

cio di Lovere, il quale geograficamente risulta più accessibile di quelli di competenza territoriale ed il cui utilizzo è destinato ad aumentare in considerazione dell'abolizione del vincolo di territorialità di alcuni servizi;

a seguito a considerazioni analoghe a quelle suesposte, l'Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi Uffici delle entrate ad Olbia e Viadana, inizialmente destinati ad essere sportelli decentrati di altri uffici;

anche in provincia di Bergamo, per analoghe considerazioni ed in presenza di elementi del tutto simili alla situazione del comprensorio loverese, sono stati istituiti uffici di più contenute dimensioni;

le norme attualmente in vigore prevedono che il numero, la dimensione e le competenze territoriali degli uffici periferici del Ministero delle finanze siano determinati tenuto conto altresì « dell'importanza delle strutture sociali ed amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali » —:

se, per le motivazioni esposte in premessa, non sia possibile prendere in considerazione l'istituzione nel comune di Lovere di un nuovo ed autonomo Ufficio delle entrate, avente competenza territoriale pari a quella dell'attuale Ufficio delle imposte dirette o, eventualmente, ampliato con l'inserimento di alcuni comuni limitrofi insistenti sull'asse della strada statale 42 e della sponda bergamasca del lago d'Iseo. (4-00332)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede che a Lovere venga istituito un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la prevista sezione staccata dell'ufficio di Clusone non sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione locale. Ciò in analogia con la soluzione adottata ad Olbia e a Viadana, località inizialmente destinate ad essere sedi di sezioni staccate, e in considerazione della possibilità di attivare a Lovere l'ufficio in tempi brevi, utilizzando l'attuale sede dell'ufficio imposte dirette, mentre per l'ufficio di Clusone i tempi sarebbero molto più lunghi, non essendo ancora realizzata la struttura immobiliare.*

Al riguardo la competente Agenzia delle Entrate ha precisato che la richiesta di istituire a Lovere un ufficio locale dell'Agenzia non può essere accolta, in quanto il carico di lavoro del distretto che fa capo a Lovere, determinato sulla base dei parametri fissati dalla vigente normativa, non sarebbe sufficiente a giustificare il gravoso onere finanziario e organizzativo connesso all'attivazione e al funzionamento di un nuovo ufficio.

Ciò non arrecherà alcun disagio ai contribuenti di quel distretto, atteso che la prevista sezione staccata eserciterà le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette, anche in materia di IVA e di registro, imposte queste ultime che al momento vengono trattate da uffici non presenti a Lovere. È evidente quindi il beneficio per i contribuenti interessati, i quali potranno espletare in loco *le attività per le quali è necessario attualmente recarsi a Clusone o a Bergamo (presentazioni di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA, registrazione di atti, bollatura dei registri, eccetera). La sezione staccata garantirà dunque un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite dalla parte dei contribuenti. Le uniche funzioni che verranno concentrate nell'ufficio di Clusone saranno quelle dell'accertamento, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.*

Ha precisato, infine, la predetta Agenzia, che l'attivazione dell'ufficio di Clusone, con la sezione staccata di Lovere, risulta ormai imminente, in quanto prevista per il prossimo 28 settembre 2001.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

LUMIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Villalba (Caltanissetta) è sito un istituto penitenziario inutilizzato

dal 1997 a seguito di un decreto di soppressione, nonostante siano state riconosciute tutte le caratteristiche strutturali e funzionali per adempiere allo scopo per il quale è stato realizzato;

la generale situazione di sovraffollamento penitenziario all'interno delle carceri italiane e la conseguente difficoltà di salvaguardare le imprescindibili e prioritarie esigenze igienico-sanitarie in seno ad ogni singolo contesto detentivo, nel rispetto dei parametri fissati dal ministero della sanità con decreto del 1988, implica la necessità di acquisire idonee strutture. La casa mandamentale di Villalba risulta pienamente conforme a tali regole;

è stata ipotizzata anche una diversa destinazione d'uso della struttura ma la collocazione della stessa in una zona depressa da un punto di vista sociale ed economico rende oltremodo problematico e oneroso qualsiasi diversa utilizzazione che non sia quella prettamente penitenziaria e inoltre le caratteristiche della struttura non si conciliano con altre destinazioni d'uso;

la struttura di Villalba consente inoltre il rispetto del principio della territorialità della pena, limitatamente ai soggetti che annoverano interessi in quel circondario e sono attualmente assegnati ad altri istituti, il cui raggiungimento rende onerose le visite da parte dei congiunti, degli operatori dei servizi sociali e degli avvocati —:

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per evitare che il non utilizzo della casa mandamentale di Villalba renda la struttura simile ad una cattedrale nel deserto, vanificando così anche la possibilità di dare corso ad iniziative per il risanamento dell'economia del paese di Villalba e delle zone limitrofe. (4-00238)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rappresentato che la casa mandamentale di Villalba è stata soppressa dal 1997 e da tale data l'immobile, di pertinenza del patrimonio comunale, è stato rimesso nella disponibilità del comune, cui attiene l'esclusiva competenza dell'utilizzo per una diversa destinazione nell'ambito dei propri fini istituzionali.*

La struttura, entrata in funzione nel 1994, era destinata alla detenzione di soggetti tossicodipendenti in quanto inserita nel decreto ministeriale 10 maggio 1991 emanato ai sensi della legge n. 162 del 1990.

Tale destinazione era stata successivamente revocata con decreto ministeriale 20 novembre 1995, e, conseguentemente, l'istituto aveva ripreso l'originaria destinazione di casa mandamentale per detenuti ordinari.

Con il ripristino del regime normativo di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 469, l'istituto restava di fatto sottoutilizzato per la scarsissima presenza di detenuti registrata, a fronte di una capacità ricettiva della struttura di trenta posti, cui non si sarebbe potuto ovviare con l'invio di semiliberi, essendosi rilevata, nel circondario di Caltanissetta, una presenza media di due detenuti nel corso dell'anno.

Tenuto conto, pertanto, che in relazione alle esigenze territoriali risultava non rispondente all'interesse dell'amministrazione continuare a sostenere l'onere del mantenimento di un istituto di fatto non funzionante, si è provveduto con apposito decreto, ai sensi dell'articolo 1 comma 1° legge n. 469 del 1978, alla soppressione della casa mandamentale e, in data 16 gennaio 1998, alla consegna dell'immobile al comune.

Si fa infine presente che, a seguito dell'iniziativa governativa condotta nell'ambito della Conferenza Stato-Città presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata emanata la legge 3 agosto 1999, n. 265 che, all'articolo 34, dispone la soppressione delle case mandamentali e, contestualmente, il mantenimento della destinazione penitenziaria solo per gli istituti ritenuti idonei per condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale.

Pertanto, ai sensi della predetta legge, sono state soppresse 65 case mandamentali

mentre è stato disposto, con apposito decreto ministeriale, il mantenimento di venticinque strutture la cui capacità recettiva ammonta a circa 1000 posti.

Allo stato, sono in funzione quindici istituti ed altri 10 saranno attivati, una volta completati i lavori di costruzione in corso.

Si evidenzia infine che, ai sensi della normativa recentemente entrata in vigore, tali strutture, acquisite senza oneri al patrimonio dello Stato o cedute in comodato dai comuni a questa amministrazione, sono sottoposte al regime giuridico degli altri istituti penitenziari e la loro gestione rientra nella esclusiva competenza del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1° luglio p.v. le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume d'affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento con punte del 60 per cento, proprio grazie alla vendita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari subiranno un grave danno economico;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente la categoria dei tabaccai, l'articolo 56 comma 2 della legge n. 342 del 2000 ha stabilito che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, potesse essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro e del bilancio, l'individuazione delle tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio –:

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00164)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1º gennaio 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MAZZONI, ANTONIO BARBIERI, FASANO, MONTECUOLLO, GAMBA, TABORELLI e MORONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 9 comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 istituisce il contributo unificato di iscrizione a ruolo per gli atti giudiziari;

tale contributo unificato sostituirà, a partire dal 1° luglio 2001, le marche per atti, giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume d'affari proprio grazie alla vendita di tali marche e dunque, con

l'introduzione del contributo unificato subiranno un grave danno economico;

il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, stabilisce che tale contributo possa essere versato anche presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati ma rimanda, all'articolo 4, ad altro decreto, ancora da emanarsi, del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri della giustizia e del tesoro, bilancio e programmazione economica, l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;

dunque, a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, non vi sono norme che disciplinano la possibilità per tali rivendite di partire insieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 2001;

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da consentire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n.126 del 2001 per la riscossione, secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00163)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1° gennaio 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

la strada statale n. 658, Potenza-Melfi è una strada pericolosa teatro di numerosi incidenti stradali e purtroppo molto spesso mortali;

tale arteria, caratterizzata da un'unica carreggiata, suddivisa in due corsie, già negli anni scorsi risultava assolutamente insufficiente rispetto al traffico veicolare che la interessava;

la presenza dello stabilimento Fiat a Melfi unitamente all'indotto e ad altre importanti realtà produttive, ha determinato la presenza di migliaia di giovani operai, che per raggiungere, da Potenza o dai comuni del Velture, il luogo di lavoro, si spostano lungo la suddetta via di comunicazione;

si rende pertanto indispensabile la costruzione del raddoppio della carreggiata della Potenza-Melfi che da un lato ne consentirebbe una fruizione sicura, e dall'altro, riducendo i tempi di percorrenza tra Potenza e Melfi, sarebbe in grado di produrre notevoli vantaggi all'economia della Basilicata –:

quali misure intenda adottare per garantire il finanziamento e quindi la realizzazione di tale infrastruttura e il conseguente miglioramento degli standard di sicurezza stradale al fine di prevenire il rischio incidenti. (4-00001)

RISPOSTA. — *L'ANAS – Ente Nazionale per le Strade – interessato al riguardo, fa presente che sulla Strada statale n. 658 « Potenza-Melfi » il traffico giornaliero medio è cresciuto progressivamente nel corso degli ultimi anni fino ad arrivare agli attuali circa 10.000 veicoli circolanti nelle ore diurne e ai circa 5000 veicoli in quelle notturne, dei quali una percentuale non trascurabile costituita da mezzi pesanti.*

Proprio per fare fronte alla situazione di saturazione veicolare che si è verificata, nell'ambito dell'Accordo di programma quadro, per il tratto Potenza-Melfi sono stati previsti interventi prioritari per lire 50 miliardi che fanno parte della fascia di inseribilità del Piano Triennale 2001-2003, approvato in data 25 maggio 2001.

In tale prospettiva, l'ANAS ha già realizzato il rilievo aerofotogrammetrico dell'intera arteria ed ha in corso di esecuzione la restituzione grafica dell'attuale tracciato,

finalizzata alla redazione del progetto di primo intervento per l'eliminazione dei « punti neri » e la messa in sicurezza della strada.

L'Ente medesimo assicura la regolarità dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli interventi mirati a migliorare le caratteristiche geometriche della strada, eseguiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Ugo Martinat.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

la città di Matera per gli accadimenti del settembre 1943 è stata insignita della medaglia d'argento al valor militare;

sulla base delle testimonianze storiche e dei superstiti circa la resistenza della cittadinanza materana all'occupazione nazifascista le Associazioni Combattentistiche, ed in particolare la sezione Animg di Matera, hanno chiesto il riconoscimento alla città della medaglia d'oro al valore e merito civile producendo una ampia documentazione già in possesso del ministero;

l'amministrazione comunale di Matera in data 19 febbraio 2001 ha prodotto da ultimo, come richiesto dalle strutture ministeriali, una delibera di Giunta dove vengono illustrati esaustivamente tutti i passaggi motivandone la richiesta;

si è in attesa della decisione da parte del ministero –:

se il ministro non ritenga opportuno che venga riconosciuta al più presto alla città di Matera la medaglia d'oro a valore e merito civile come giusto tributo al coraggio della sua cittadinanza. (4-00528)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione ha istruito la proposta di concessione di una onorificenza in favore della città di Matera solo per il merito civile, in quanto per il valore civile la richiesta è risultata inoltrata fuori del termine previsto dal Regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616.*

L'articolo 4 del decreto presidenziale prevedeva, infatti, che le istanze potevano essere inoltrate al ministero dell'interno entro il termine indilazionabile di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Nella seduta dell'8 maggio 2001, la Commissione al valore e merito civile, ha espresso parere contrario al conferimento del merito civile, poiché gli avvenimenti per i quali veniva avanzata tale richiesta coincidevano con quelli già valutati e ricompensati con la medaglia d'argento al valor militare.

Il parere è conforme al consolidato indirizzo della commissione inteso ad evitare un doppio conferimento per i medesimi eventi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PATRIA, CROSETTO, TARDITI, ARNOLDI, LAVAGNINI, RIVOLTA, CASERO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1° luglio 2000 le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume d'affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento con punte del 60 per cento, proprio grazie alla vendita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente la categoria delle rivendite generi di monopoli,

l'articolo 56 comma 2 della legge 342 del 2000 che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, potesse essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del Ministero delle finanze di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio;

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00145)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1º gennaio 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

PINTO, CUCCU, NUVOLI, ONNIS, PORCU, MARRAS e TESTONI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere – premesso che:

ogni anno migliaia di navi (stime ufficiose, ma attendibili parlano di oltre 5 mila mezzi all'anno, con una media di circa 14 al giorno), per lo più petroliere, chimichiere e gasiere transitano nello stretto internazionale tra l'Italia e la Francia denominato Bocche di Bonifacio mettendo quotidianamente a repentaglio l'integrità delle coste del nord Sardegna e del sud della Corsica;

il rischio è vieppiù acuito dalla circostanza che la zona in questione è naturalmente soggetta a condizioni meteomarine difficili, con forti venti, grosse mareggiate e intense correnti sottomarine che sovente inibiscono *de facto* anche la normale navigazione di collegamento tra le due isole;

altro elemento da considerare è dato dal fatto che le aree interessate, ed in specie quelle del nord Sardegna, sono di estremo pregio ambientale e ad altissima densità turistica, per cui ad un eventuale disastro ambientale si aggiungerebbe un disastro sotto il profilo commerciale ed economico;

sul punto si deve registrare in concreto il solo accordo intergovernativo siglato a Bonifacio il 19 gennaio 1993, tra i ministri dell'ambiente italiano e francese, che, istituendo il Parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio, ha regolamentato anche la navigazione all'interno dello stesso;

Italia e Francia hanno però potuto disciplinare, inibendolo, il passaggio delle sole navi battenti bandiera italiana e francese; le Bocche di Bonifacio sono infatti uno stretto internazionale ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 1982, all'interno del quale viene internazionalmente riconosciuto il diritto al libero passaggio in transito;

ciò comporta che secondo le norme internazionali non è possibile con atto bilaterale dei due paesi frontalieri inibire l'attraversamento dello stretto al naviglio degli altri paesi del mondo. Per ottenere tale risultato è necessario agire a livello internazionale, promuovendo una convenzione internazionale multilaterale;

in tal senso è intervenuta una risoluzione del Parlamento europeo, sempre nel 1993, a seguito di una petizione presentata da 50.000 cittadini sardi e corsi, di esortazione agli Stati membri a promuovere « azioni coordinate nell'ambito dell'IMO » affinché quest'ultima promuova iniziative convenzionali internazionali volte a salvaguardare le Bocche di Bonifacio dal traffico pericoloso;

l'IMO (*International Maritime Organization*) è l'agenzia dell'ONU che si occupa della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell'ambiente marino —:

per quanto di loro specifica competenza, quale sia lo stato delle iniziative diplomatiche legislative e regolamentari finalizzate alla inibizione del traffico di navi trasportanti sostanze pericolose inquinanti nello stretto internazionale delle Bocche di Bonifacio;

quali azioni siano state promosse e quali si intendono promuovere verso le organizzazioni internazionali per la risoluzione del problema. (4-00240)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si assicura che il Governo segue attentamente ogni sviluppo internazionale relativo alla preservazione dei nostri mari e delle relative aree costiere.*

Per tanto concerne in particolare le Bocche di Bonifacio, di concerto con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il ministero degli affari esteri ha avviato uno studio volto ad esaminare la possibilità di far dichiarare tale braccio di mare « Area specialmente Protetta », nel quadro della Convenzione Marpol/IMO. Ciò consentirebbe di introdurre restrizioni al traffico marittimo commerciale.

Il predetto studio è volto in particolare ad accertare la compatibilità del regime giuridico regolante la navigazione all'interno di tali aree con il principio generale stabilito dalla Convenzione sul Diritto del Mare di Montego Bay del 1982 dal quale deriva l'obbligo per gli stati costieri di consentire liberamente la navigazione inoffensiva all'interno degli stretti.

Inoltre, sempre in ambito IMO, si segnala la « Convenzione sulla responsabilità e il risarcimento dei danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose (HNS) » del 1996. Tale Convenzione, firmata dal nostro Paese e ratificata finora dalla sola Russia, è attualmente all'esame di un'apposita Commissione di coordinamento in seno alla Presidenza del Consiglio, che si è riunita il 21 settembre u.s. per esaminare le varie problematiche connesse alla procedura di ratifica.

Per quanto riguarda invece le implicazioni di carattere bilaterale italo-francesi delle questioni attinenti al traffico marittimo attraverso le Bocche di Bonifacio, merita ricordare che il comando generale del corpo delle capitanerie di porto e la prefettura marittima del Mediterraneo hanno firmato a Roma il 5 febbraio 2001 un'intesa tecnica per l'entrata e la permanenza dei rispettivi mezzi navali nelle acque territoriali dell'altro Stato. Tale presenza è giustificata dalla necessità di un monitoraggio generale del traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio, ovvero dell'identificazione delle navi che transitano, con l'esclusione di tutte le altre missioni, fatto salvo quanto previsto dalle relative disposizioni di diritto internazionale in materia di assistenza e sabotaggio marittimo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

RAMPONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2000, a partire dal 1° luglio 2001 le marche per atti giudiziari saranno sostituite dal contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;

molti rivenditori di generi di monopolio realizzano una parte consistente del loro volume d'affari, in alcuni casi parliamo di più del 50 per cento con punte del 60 per cento, proprio grazie alla ven-

dita di tali marche e che con l'introduzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari subiranno un grave danno economico;

in virtù di tali considerazioni, al fine di non penalizzare eccessivamente tale categoria, l'articolo 56 comma 2 della legge n. 342 del 2000 prevede che tale contributo, introdotto con l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, possa essere versato presso le tabaccherie;

a pochi giorni dall'avvio del nuovo sistema di riscossione, i tabaccai attendono notizie sulla possibilità di partire assieme agli altri soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2001, n. 126;

lo stesso decreto di attuazione sopra citato all'articolo 4 rimanda ad un decreto, ancora da emanarsi, del ministero delle finanze di concerto con i ministeri della giustizia e del tesoro e del bilancio l'individuazione delle regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio –:

se non ritengano opportuna una proroga del termine di entrata in vigore del contributo unificato così da garantire la contestuale partenza di tutti i soggetti individuati dall'amministrazione finanziaria per la riscossione di tale contributo secondo i più elementari principi della concorrenza leale. (4-00130)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogante, si rappresenta che con l'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330, il termine di entrata in vigore del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è stato prorogato al 1º gennaio 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

RICCIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

con legge 24 novembre 1999, n. 468, articolo 26, comma 4, si stabiliva che il personale dipendente comunale che operava, ovvero aveva operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione, alla data di entrata in vigore della legge, continuava a prestare servizio nella medesima posizione presso l'Ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi;

a tutt'oggi tale normativa non risulta abbia avuto esecuzione;

anzi, l'Ufficio II della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero ha emanato in data 8 marzo 2001 la circolare n. 4/1-5-252 protocollo, con la quale, preso atto che sono intervenute da parte degli ufficiali giudiziari un numero di comunicazioni di presa di possesso del personale comandato notevolmente inferiore al numero di disponibilità manifestate in sede di monitoraggio, si invitava i presidenti di tribunali dei rispettivi distretti a sollecitare con estrema urgenza le amministrazioni comunali ad adottare le relative delibere di comando del personale interessato, specificandosi che il comando si configura come atto dovuto;

per la verità il contenuto di questa circolare non appare ben comprensibile, in quanto contrasterebbe con l'espresso disposto di legge, che prevederebbe un automatico passaggio ed inquadramenti alle dipendenze del ministero della giustizia;

numerosi dipendenti comunali interessati hanno già minacciato il ricorso alla autorità giudiziaria –:

con estrema urgenza, il punto di vista del Ministro sull'argomento prospettato. (4-00067)

RISPOSTA. — *L'interrogante lamenta la mancata applicazione della normativa dettata dall'articolo 26, comma 4 della legge 24 novembre 1999, n. 468, ritenendo che la stessa abbia previsto l'automatico passaggio*

ed inquadramento nei ruoli del ministero della giustizia del personale comunale che ha operato per almeno due anni nei soppressi uffici di conciliazione, e non la mera continuazione del servizio, nella medesima precedente posizione, negli uffici del giudice di pace.

Premesso che gli aspetti interpretativi ed applicativi della suddetta norma sono stati oggetto di varie circolari, la competente articolazione ministeriale ha fatto in particolare presente di aver emanato la circolare del 6 marzo 2000 con la quale ha espresso l'avviso che la formulazione della norma in questione induce a ritenere che il legislatore abbia voluto imporre l'obbligo ai comuni di consentire una sorta di comando presso l'ufficio del giudice di pace del personale già operante presso gli uffici di conciliazione, ovviamente a condizione che detto personale sia ritenuto necessario dall'amministrazione della giustizia e che vi sia il consenso dell'interessato.

Quanto disposto, infatti, dal citato articolo 26, quarto comma, della legge n. 468 del 1999, che, come detto, prevede unicamente il transito di detto personale nell'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi, non consente di ritenere che il legislatore abbia voluto disporre il passaggio definitivo ed il relativo inquadramento dello stesso personale nei ruoli del ministero della giustizia.

Non v'è dubbio, per contro, che l'istituto del comando, considerate le sue peculiarità, corrisponda alle esigenze applicative della norma in esame.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

TAGLIALATELA e GIOACCHINO ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

lo scorso 23 aprile un blitz delle forze dell'ordine su direzione della DIA e della Procura della Repubblica di Napoli, ha portato all'arresto di numerosi affiliati del clan facente capo al boss della camorra Ferdinando Cesarano, nella zona di Pompei, Castellammare di Stabia, Scafati, S. Antonio Abate e S. Maria della Carità nelle province di Napoli e Salerno;

tra gli altri è stato arrestato il presidente del consiglio comunale di Pompei e capogruppo dei D.S. Giuseppe La Marca, esponente della maggioranza di centro sinistra che sostiene il sindaco Giovanbattista Zito, con l'accusa di essere il referente del su citato clan « Cesarano » nell'amministrazione comunale di Pompei;

infatti diverse intercettazioni telefoniche ed ambientali, secondo quanto riportato dalla stampa, dimostrerebbero l'ingerenza della malavita organizzata attraverso La Marca nella pubblica amministrazione locale, in particolar modo nell'appalto per la pubblica illuminazione, in quello per la riscossione delle imposte per pubblicità ed affissioni, nella redazione del nuovo Piano Commerciale, con indicazioni di sviluppo commerciale su terreni appartenenti ad esponenti della malavita o loro prestanome;

lo stesso sindaco di Pompei Giovanbattista Zito è ufficialmente indagato, come riportato dalla stampa, per associazione a delinquere di stampo camorristico e per truffa;

da circa un mese e mezzo la commissione di accesso inviata dal Prefetto di Napoli, insediatasi al comune di Pompei, indaga su atti e procedure dell'amministrazione comunale;

a seguito di tali avvenimenti il panorama politico locale appare oltremodo confuso e precario, giacché il sindaco Zito ha prima rassegnato le dimissioni e poi le ha ritirate l'ultimo giorno utile per evitare lo scioglimento del consiglio comunale, mentre diversi consiglieri di maggioranza hanno preso le distanze dall'amministrazione comunale, paventando il ritiro del loro sostegno;

intanto l'attività amministrativa è paralizzata limitandosi a stento alla normale amministrazione, mentre il degrado sociale,

morale ed ambientale della cittadina degli scavi è ormai a livelli mai raggiunti nella sua storia, con vivibilità zero, carenza assoluta di servizi, anarchia civica e abusivismo edilizio e commerciale dilagante;

il comune ha un pauroso deficit ormai da anni coperto solo con artifici di bilancio –:

quali urgentissime iniziative si intendono assumere per porre fine a tale situazione vergognosa per una cittadina come Pompei che vanta un Santuario tra i più cari della Cristianità ed il parco archeologico più famoso del mondo;

quali risultati ha fin qui conseguito l'indagine della commissione di accesso prefettizia insediata sul comune di Pompei;

se si ritenga di decretare lo scioglimento del consiglio comunale di Pompei, giacché per vicende molto meno compromesse, in passato, altri consigli comunali della provincia di Napoli, come Afragola, Poggiomarino, Torre Annunziata e così via sono stati disciolti. (4-00333)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001, debitamente registrato alla Corte dei conti, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pompei per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

la legge n. 386 del 26 luglio 1975 riguarda l'esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974 che, tra l'altro, prevede compensazioni fiscali tra i due paesi a favore delle località di confine italiane dalle quali provengono i lavoratori frontalieri residenti in Italia, ma operanti in Svizzera e che quindi qui pagano (e non in Italia) le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

questi importi sono di rilevante entità per molti comuni e Comunità montane della fascia di confine, soprattutto tenuto conto che – per molti piccoli centri – una buona parte della forza lavoro è appunto impegnata in Svizzera e che quindi i ristorni dei frontalieri costituiscono una voce fondamentale del bilancio degli enti;

attualmente queste somme sono vincolate per il 90 per cento a voci di investimento con divieto di impegnarle per le spese correnti, anche se già in alcuni anni scorsi (1996-1998) tale limite fu opportunamente elevato al 30 per cento;

nel passato i ristorni sono stati quindi utilizzati per opere pubbliche che peraltro spesso costituiscono ora un successivo e costante costo corrente per la loro manutenzione, sorveglianza, uso, ripristino eccetera;

unanime è la richiesta di comuni e Comunità montane (anche attraverso precisi interventi delle associazioni nazionali Anci, Uncem eccetera) per ottenere la libertà discrezionale – oltretutto fonte prioritaria di autentico decentramento e rivalutazione delle autonomie locali – circa il loro impiego sul territorio;

nella precedente legislatura il Governo rispose ad un'interrogazione simile alla presente dichiarando che quanto qui ripreso non era effettivamente richiesto dai comuni, circostanza smentita dai fatti e dall'unanime presa di posizione delle amministrazioni comunali –:

se non ritenga il Governo di dover liberalizzare l'utilizzo di tale ristorno fiscale sui lavoratori frontalieri per gli anni prossimi, a cominciare dalla legge finanziaria 2002 che potrebbe opportunamente emendare le norme in vigore in tempo utile per i relativi bilanci comunali;

se a ciò non si addivenisse, se non ritenga il Governo di ripristinare comun-

que con urgenza una più ampia discrezionalità di spesa, elevando l'attuale assurdo livello del 10 per cento ad almeno il 30-50 per cento. (4-00014)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde di chiede la liberalizzazione, o quanto meno una più ampia discrezionalità, nell'utilizzo delle somme dovute ai comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, in base all'accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974 (ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 386).*

Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato nella risposta ad un analogo atto, presentato dall'interrogante nella precedente legislatura, si ritiene opportuno ribadire che i criteri di ripartizione e di utilizzo delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati dalle autorità italiane sentiti gli enti territoriali competenti (regione Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano e comuni di confine interessati).

I criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 1998-1999, stabiliti dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, sono stati fissati in relazione ai principi ispiratori dell'accordo e sono parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, per cui eventuali modifiche, come quelle proposte dall'interrogante, debbono essere concordate con le autorità svizzere (e non decisi unilateralmente), pena la denuncia dell'accordo medesimo, per mancata realizzazione delle opere da finanziare con dette somme.

Come è noto, nel citato decreto è espressamente previsto che le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per realizzare, completare e potenziare le opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10 per cento, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni (articolo 6).

Inoltre, i rappresentanti del Governo italiano informano i rappresentanti svizzeri circa l'utilizzazione delle somme di cui trattasi, nell'ambito di una riunione, che si tiene almeno una volta l'anno, per esaminare i problemi inerenti all'applicazione dell'accordo e alla quale partecipano anche i rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati, dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, e della Confederazione (articolo 5 dell'accordo).

Peraltro, i suddetti criteri di ripartizione risultano confermati dalla maggior parte delle regioni e dei comuni interessati alla questione, in modo particolare dalla Lombardia cui fa carico oltre il 70 per cento dei frontalieri; infatti, la modifica degli stessi è richiesta soltanto dai comuni del Piemonte che rappresentano il 14 per cento del totale degli enti locali interessati (54 comuni su 387) e il 13,5 per cento del totale della popolazione dei frontalieri (4.133 frontalieri su 30.777).

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

è in atto in Argentina una gravissima crisi economica e finanziaria, con pesanti ripercussioni anche sulla locale comunità italiana ed italo-argentina –:

quali siano le iniziative che il Governo abbia intrapreso od intenda intraprendere al fine di aiutare per quanto possibile questa nazione, tradizionalmente amica dell'Italia, a superare il presente momento di grave difficoltà. (4-00327)

RISPOSTA. — *L'Italia segue con grande attenzione l'evolvere della difficile crisi economica in cui si dibatte da alcuni mesi l'Argentina. Si tratta di un'attenzione motivata non soltanto dai tradizionali legami che ci uniscono al grande paese latino americano, ma anche dalla presenza di una numerosissima collettività di origine italiana.*

Nel corso delle recenti turbolenze economiche, l'Argentina ha visto nell'Italia uno dei partner naturali cui far riferimento. Nei giorni più difficili della crisi di autunno il Presidente De la Rua ha lungamente parlato al telefono con il Presidente Ciampi e con l'allora Presidente del Consiglio e, in gennaio, il Ministro degli Esteri Giavarini è stato a Roma per illustrare la situazione. Il Ministro dell'economia Domingo Cavallo ha effettuato una visita in Italia all'inizio del mese di luglio incontrando le più alte cariche dello Stato ed i massimi rappresentanti del nostro mondo imprenditoriale.

Con riferimento alle iniziative adottate dal Governo italiano, va segnalato che sono ormai in via di definizione gli aspetti tecnici relativi alla creazione di un fondo da 30 milioni di dollari per la promozione di joint ventures *italo-argentine nel settore delle medie imprese. Si tratta di una decisione concordata durante la visita del Capo dello Stato a Buenos Aires e che prevede un impegno finanziario di 15 milioni di dollari ciascuno da parte della SIMEST e del Banco Nacion. Con l'attivazione di tale strumento si tende inoltre a venire incontro alle richieste argentine di favorire nuovi investimenti.*

In sede multilaterale, va inoltre ricordato che l'Italia è intervenuta attivamente per favorire la soluzione della crisi finanziaria che ha colpito l'Argentina alla fine del 2000, sostenendo la rapida definizione ed approvazione del pacchetto straordinario adottato dal Fondo monetario internazionale che prevede interventi per 39.7 miliardi di US$. Nella discussione sul pacchetto, il direttore esecutivo italiano ha sostenuto che esso dovesse indirizzarsi a ristabilire la fiducia dei mercati internazionali. L'Italia ha altresì sostenuto l'esigenza di un coinvolgimento del settore privato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Lire 1800 = € 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica

14ALB0000490